



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Vicenza, data della firma digitale

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. n. 36/2023 - Patti e condizioni per il servizio di custodia e sorveglianza dell'area a verde comunale denominata Parco della Pace.

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di custodia e sorveglianza dell'area a verde comunale denominata Parco della Pace.

DESCRIZIONE DELLE AREE ED ATTREZZATURE INTERESSATE

L'area interessata dal presente foglio patto e condizioni, ambito del presente affidamento, si sviluppa su una superficie di 65 ettari, in cui sono presenti alcuni edifici che, per loro natura, possono essere oggetto di molteplici funzioni e spazi aperti fruibili liberamente o in modo gestito.

Edifici

Sinteticamente si riportano la denominazione e alcune indicazioni di massima dei locali:

Edificio denominato H1: Trattasi dell'hangar storico composto da un corpo centrale e due ali laterali.

L'immobile è alimentato dalla rete elettrica e da impianto fotovoltaico posto, per ragioni di efficienza, sulla copertura di altro edificio (Aerostazione).

Gli impianti elettrici sono sezionati per porzione di destinazione:

- 1) per zona centrale;
- 2) per zona laterale (ala ovest);
- 3) per zona uffici e/o ristoro (ala est);
- 4) servizi igienici;

All'interno di tale ambito dovrà trovar collocazione, anche in porzione dello stesso, il cd. Museo dell'aria.

Immobile d'ingresso al parco denominato H2: Trattasi di edificio aperto su tutti i lati previsto progettualmente quale porta d'ingresso al Parco.

Immobile denominato ex Aerostazione: Trattasi di edificio comprendente alcuni locali ad uso ufficio, salone centrale, servizi igienici.

Parte dell'edificio, completamente autonoma, è sede della control-room del parco ove confluiscono le informazioni della videosorveglianza, con servizio igienico dedicato e ad uso esclusivo.

Aree sportive

Sono presenti all'interno del Parco della Pace alcune strutture sportive:

- 1) struttura polivalente coperta per multi discipline completo di tribuna, con annesso edificio adibito a spogliatoi, docce, infermeria ed altri locali tecnici, Struttura in fase di ultimazione.
- 2) nuovo campo da rugby in erba, completo di illuminazione e tribuna in erba, quale dotazione aggiuntiva alle esistenti strutture in dotazione alle società Rugby Vicenza, composte da n. 2 campi e corpi di fabbrica prefabbricati a corredo dell'attività. Struttura ultimata.
- 3) Piastra e struttura in metallo per ricovero canoe. Struttura ultimata.

Aree a verde

Il parco ha, quale dotazioni naturalistiche e per la fruibilità:

Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale Naturale

tel. 0444 221580

mail: ecologia@comune.vicenza.it

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

- un migliaio di alberi sviluppati;
- essenze arboree forestali;
- specie erbacee per la creazione di prati;
- laghi e canali della profondità media di 1 m;
- 35 attraversamenti e guadi di canali;
- 2 aree wilderness a sviluppo naturale;
- appezzamenti delimitati da apposita recinzione, comprensivi di dotazione idrica, da destinare ad utilizzo orti urbani;
- 2 aree recintate per lo sgambamento cani;
- arredo urbano costituito da panchine.

Aree a parcheggio e percorsi ciclo-pedonali

- 300 posti auto suddivisi in n.4 aree;
- 2 parcheggi per autobus (parcheggio nord);
- 6.000 ml di pista ciclo-pedonale;
- area di sosta per n. 9 camper, comprensiva di attrezzature a servizio della stessa (adduzione acqua, scarico reflui e corrente elettrica) e n. 2 piazzole di carico/scarico;

Accessi

Il parco è dotato di n. 5 accessi: 3 da strada Sant'Antonino, 1 da viale Ferrarin e 1 dall'argine del fiume Bacchiglione.

È presente inoltre un'uscita dalla base Del Din, da utilizzarsi, in relazione al protocollo CIPE, in caso di emergenza per l'uscita diretta dei mezzi militari su strada Sant'Antonino.

All'interno del parco è presente:

- Impianto di illuminazione a led su tutti gli assi viari;
- Video sorveglianza, il Parco è dotato di telecamere, sugli accessi, aree a parcheggio, aree aperte e viali, connesse tramite fibra ottica alla "control room" ubicata all'interno dell'edificio ex aerostazione;
- n. 2 wc autopulenti automatizzati;
- n. 5 fontanelle per acqua, allacciate all'acquedotto.

3-ATTIVITÀ DA SVOLGERE

L'attività oggetto del servizio è finalizzata alle seguenti attività:

- Giro di perlustrazione con monitoraggio visivo del Parco, degli accessi, dell'integrità delle recinzioni perimetrali, da eseguirsi mediante l'utilizzo di biciclette o altro mezzo per la micromobilità elettrica;
- controllo all'accesso dei soli veicoli motorizzati autorizzati;
- custodia e vigilanza del complesso immobiliare, con apertura e chiusura del complesso immobiliare su richiesta dell'Amministrazione;
- servizio informazioni al pubblico, qualora necessario;
- apertura, chiusura del locale custodia e del complesso denominato "casa del Parco" (ex aerostazione);
- verifica del funzionamento degli impianti dell'Area e dello stato degli elementi di arredo, con rilevazione anomalie e tempestiva segnalazione di qualsiasi danno/rottura o pericolo che dovesse essere riscontrato;
- interdizione mediante nastro segnaletico per la messa in sicurezza delle zone di pericolo, su indicazione degli uffici tecnici comunali;
- trasmissione all'Amministrazione di specifiche segnalazioni pervenute da eventuali fruitori del Area;
- vigilanza sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'Area e segnalazione richiesta di intervento alle Forze dell'Ordine in caso di problemi di ordine pubblico o di uso improprio dell'Area;
- raccolta manuale "a vista" di materiale di rifiuto urbano per abbandono (anche in galleggiamento nei canali), non pericoloso, da eseguirsi con idonei DPI, differenziazione e accumulo in punti di

raccolta interni al parco, con modalità da concordare con il Soggetto gestore dei rifiuti comunali;

- assistenza logistica alle attività (eventi, manifestazioni, ecc.) autorizzate dal Comune e verifica/controllo del rispetto delle prescrizioni;
- collaborazione organizzativa per giornate ecologiche e/o attività di volontariato.

DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO

Il monte ore giornaliero indicativo richiesto per l'attività è il seguente:

- 10 ore al giorno nel periodo 16 settembre 2025 – 31 ottobre 2025, per un totale di 460 ore;
- 8 ore al giorno nel periodo 01 novembre 2025 – 30 novembre 2025, per un totale di 240 ore;
- 7 ore al giorno nel periodo 01 dicembre 2025 – 31 dicembre 2025, per un totale di 217 ore;
- 7 ore al giorno nel periodo 01 gennaio 2026 – 31 gennaio 2026, per un totale di 217 ore;
- 7 ore al giorno nel periodo 01 febbraio 2026 – 28 febbraio 2026, per un totale di 196 ore

Valutato che l'importo contrattuale orario prevede un onere in capo all'Amministrazione pari ad euro 20,80/h, l'importo per le prestazioni aggiuntive richieste è individuato in un monte orario corrispondente a 1.330 h che corrisponde a complessivi € 27.664,60, a cui aggiungere € 336,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e iva al 22%, per un totale di euro 34.160,00.

Stante l'urgenza di garantire la sorveglianza dell'area, il servizio potrà partire anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

Per motivate esigenze dell'Amministrazione, il numero di ore giornaliere e le giornate di lavoro settimanali potranno variare, previa comunicazione con anticipo di almeno 24 ore prima tramite PEC, restando invariato il numero massimo di ore stabilite.

L'aggiudicatario sarà tenuto, su richiesta del Comune di Vicenza, a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto gestore alle condizioni disciplinate dal contratto in essere e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro.

L'operatore economico dovrà far prevenire un'offerta che prevede un ribasso d'asta applicato all'importo stimato di € 27.664,60, iva e oneri per la sicurezza esclusi, espresso come valore economico (importo).

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo.

ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

MANIFESTAZIONI

L'Ente si riserva la facoltà di utilizzare direttamente e/o autorizzare terzi all'uso dell'Area per lo svolgimento di attività proprie e/o di interesse pubblico, anche in orario diverso da quello di apertura al pubblico.

Nel caso in cui tali eventi o manifestazioni si svolgano durante il normale orario di apertura del parco, le attività da svolgere sono già ricomprese nel presente contratto.

Nel caso di eventi/manifestazioni concessi a Terzi, l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a svolgere il servizio secondo gli orari e modalità che saranno autorizzati caso per caso.

Il costo di tale servizio sarà a carico dei soggetti autorizzati.

Sia nel caso di prestazione a favore dell'Ente che a favore di Terzi, il personale messo a disposizione dall'aggiudicatario dovrà coordinarsi e collaborare con il RUP, nello svolgimento dei servizi.

PERSONALE

L'aggiudicatario deve garantire la presenza di personale idoneo per lo svolgimento del servizio, impegnandosi a garantire la presenza di almeno un addetto per il numero di "ore minime di presenza giornaliera", ripartite nella giornata in ragione di efficienza del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare e far osservare tutte le disposizioni e ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore e a curare che nella esecuzione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

Il personale a contatto con il pubblico dovrà essere fornito, a cura e spese dell'aggiudicatario, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento.

DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

VARIANTI INTRODOLTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata

per:

- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

REGOLARE ESECUZIONE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di regolarità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione, ove nominato, del contratto per i servizi e forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di regolare esecuzione per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, dei controlli a campione con modalità comunque idonee.

TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA

La verifica di regolare esecuzione è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica suddetta verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'Amministrazione si riserva di condurre la verifica di regolarità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2. l'indicazione dell'esecutore;
3. il nominativo del responsabile del progetto/
4. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6. la certificazione di regolare esecuzione.

PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni, per ogni caso di carente o incompleta esecuzione della del servizio e nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,5 per mille del valore del servizio ad un massimo dell'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Direttore, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà

trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dell'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario/affidatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dell'allegato II.14.

PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: Ambiente, OD97S7, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Per gli appalti di servizi e forniture ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo, i prezzi saranno oggetto di revisione, nella misura dell'ottanta per cento (80%) del valore della variazione, applicata alle prestazioni da eseguire, decorso un anno dalla data di avvio del servizio.

Non si applica l'art. 60, comma 2-bis del Codice in termini di adeguamento prezzi.

Ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater del Codice, relativamente a quanto previsto all'allegato II. 2-bis (Tabella D, articolo 11), ai fini dell'applicabilità delle clausole di revisione dei prezzi, secondo le modalità ivi riportate, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto.

In ogni caso, non trova applicazione l'art. 1664 c.c.

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 del Codice sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La revisione prezzi non si applica ai:

1. Contratti ad esecuzione e prestazione istantanea
2. Contratti ad esecuzione istantanea e prestazione differita

La revisione prezzi si applica ai:

1. Contratti a prestazione periodica
2. Contratti a prestazione continuativa.

PROROGA CONTRATTUALE

A norma dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di 4 mesi.

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto, a pena di nullità.

Il concorrente indica in sede di offerta le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere, altresì, verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, tasse, imposte inerenti e conseguenti al contratto nonché ogni altro onere che per legge non sia inderogabilmente posto a carico del Comune.

E' sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di non richiedere la garanzia definitiva.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto, determinata sulla base della tabella "A", annessa all'All. I.4 del D.Lgs. 36/2023, viene assolta ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 e della successiva Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.

Il pagamento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13.1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

La corresponsione dell'imposta dovrà avvenire secondo le modalità che verranno rese note.

SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <https://servizi2.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/100685>

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo e conseguente recepimento e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio ovvero eleggere domicilio presso la Sede Comunale. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Vicenza.

E' escluso il ricorso alla clausola arbitrale.

Luogo, data della firma digitale.

IL DIRIGENTE

Piero Pelizzaro

(F.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e smi)